



Comune di Trescore Cremasco

Provincia di Cremona

AREA TECNICA UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE del 27.04.2011

N° Generale : 78

N° Settoriale : 21

OGGETTO: APPALTO DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO SICUREZZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESORE CREMASCO (RIFACIMENTO SERRAMENTI SEDE DI VIA MARCONI 5)" - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALL'IMPRESA "SANDRINI S.P.A." DI CASALROMANO (MN). CODICE C.I.G. 1794257BB4

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- **In esecuzione** del Decreto Sindacale n. 69 del 24 Novembre 2010 relativo al conferimento dell'incarico per funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica;
- **Visto** il Decreto Legislativo Lgs. N. 267 / 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Vista** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 18.4.2011 di approvazione del bilancio annuale di previsione 2011;
- **Richiamata** la propria Determinazione N. 15/2011 del 5.4.2011 (Reg. Generale n. 62/2011) con la quale era stata indetta la gara, con procedura negoziata, per l'appalto dei lavori di "Adeguamento sicurezza dell'Istituto Comprensivo di Trescore Cremasco (rifacimento serramenti sede di via Marconi 5)", con il metodo del massimo ribasso percentuale sul prezzo a base di gara (**€ 74.865,00+ IVA 10%** ed oneri di sicurezza pari a € 1.635,00 + IVA 10% non soggetti ad offerta) ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. approvando contestualmente la lettera d'invito;
- **Richiamata** la propria Determinazione N. 19/2011 del 19.4.2011 (Reg. Generale n.72/2011), con la quale si è provveduto alla nomina della commissione di gara per l'appalto di cui trattasi;
- **VISTI** i n. 2 verbali delle operazioni di gara, il primo del 20.4.2011 con il quale era stata disposta la sospensione della gara per valutazioni in merito alla moralità professionale del soggetto partecipante, ed il secondo del 21.4.2011 relativo all'esito positivo degli accertamenti effettuati e all'aggiudicazione provvisoria dei lavori all'Impresa SANDRINI S.p.A. di Casalromano (MN), che ha offerto un ribasso del 22,12% (ventidue virgola dodici per cento) sul prezzo a base d'asta di € 74.865,00 quindi per un importo complessivo di aggiudicazione pari a **€ 65.933,86** (€ 58.304,87 per lavori + oneri sicurezza pari ad € 1.635,00 = € 59.939,87 + IVA 10%). La Ditta in

sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti opere ed impianti: noli a caldo, opere di finitura di opere generali;

- **Visto** il D. Lgs. 163 del 12.4.2006 (codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), nonché il D.P.R. 554 del 24.12.1999 (Regolamento d'Attuazione della Legge 109/94) e successive modificazioni ed integrazioni;

- **Dato atto** che sono stati acquisiti tutti i necessari documenti e che sono stati espletati, con esito favorevolmente, gli accertamenti e le verifiche delle dichiarazioni prodotte in sede di gara dall'impresa risultata vincitrice;

- **Accertato**, mediante acquisizione del D.U.R.C., la regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa dell'Impresa SANDRINI S.p.A.;

- **Ritenuto** pertanto di dover provvedere l'approvazione dei due verbali di gara, che di seguito vengono riportati integralmente, e per l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto all'Impresa SANDRINI S.P.A. di Casalromano (MN);

ALLEGATO 1 (prima seduta)

=====

**VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO LAVORI DI ADEGUAMENTO SICUREZZA
ISTITUTO COMPRENSIVO IN VIA MARCONI
I^ SEDUTA**

Il giorno 20 aprile 2011 alle ore 12.00, in Trescore Cremasco, nel Palazzo Municipale, sito in Via Carioni n. 13, si è riunita la Commissione Tecnica per la valutazione delle offerte.

La Commissione è composta da: Alesio dr. Massimiliano (Presidente); Rovida geom. Alfonso (Membro Esperto); Zuvadelli dr.ssa Marzia (Membro Esperto – Verbalizzante);

Tutti i componenti sono presenti.

I componenti della Commissione, ai sensi dell'articolo 84 del Codice dei Contratti Pubblici, dichiarano, avendo preso visione del nominativo delle imprese partecipanti alla gara, che non ricorrono, nei riguardi delle medesime, le cause di astensione e di ricsuzione, di cui all'articolo 51 c.p.c..

PREMESSO che, con determinazione dirigenziale, veniva indetta una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, per l'appalto dei lavori di adeguamento sicurezza Istituto Comprensivo di Via Marconi n.5. Importo dei lavori a base d'asta: € 74.865,00 + € 1.635,00 (Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta).

CHE, entro le ore 12 del giorno 19.04.2011, termine ultimo di presentazione delle offerte, è pervenuta una sola offerta presentata dall'impresa Sandrini S.p.a. di Casalromano (MN).

La Commissione, in via preliminare, procede alla verifica della perfetta sigillatura del plico pervenuto. La verifica ha esito positivo.

A questo punto, la Commissione procede all'apertura del plico pervenuto, esaminando preliminarmente la documentazione contenuta all'interno del plico grande (autodichiarazione generale; cauzione provvisoria; busta contenente l'offerta economica). Solo al termine dell'esame dell'indicata documentazione, si procederà all'apertura della busta piccola, contenente l'offerta economica.

L'esame della documentazione presenta il seguente esito:

- Validità e completezza dell'autodichiarazione e della cauzione provvisoria;
- Presenza ed integrità della busta contenete l'offerta economica;
- Sussistenza, sulla base della presentata documentazione dei seguenti reati, commessi dal sig. Ghidesi Giancarlo in qualità di amministratore unico e legale rappresentante:

- a) Sentenza di condanna, emessa dal Tribunale di Mantova il 4.12.1999 (n. 88/2009) per: - violazione del D.P.R. 547/1955, in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro; - violazione del D.Lgs 494/1996 in materia di sicurezza nei cantieri; - violazione dell'articolo 590 c.p. per lesioni personali colposi. La sentenza di primo grado è stata impugnata ed il processo d'appello è tutt'ora in corso. Di conseguenza, in presenza di una fattispecie penale non ancora definita con provvedimento passato in giudicato o equivalente, non ricorre la causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. C) del Codice dei Contatti Pubblici.

- b) **Sentenza patteggiata**, ai sensi degli articoli 444 e seguenti c.p.p. per omicidio colposo, commesso in data 27.12.1991, con irrogazione di condanna a mesi 4 di reclusione con sospensione condizionale della pena.
- c) Decreto Penale del GIP di Mantova del 09.03.1996 per due condotte di violazione delle norme in materia di prevenzione infortuni (art. 77 D.P.R. 164/1956). Tali reati sono stati dichiarati estinti, ai sensi del secondo comma del 445 c.p.p. con provvedimento del Giudice dell'Esecuzione n. 148/2008. Di conseguenza, per giurisprudenza costante, la stazione appaltante risulta priva di alcun potere discrezionale, per cui gli acclarati illeciti penali non assumono alcuna rilevanza: *"Laddove la pronuncia dichiarativa di estinzione del reato è intervenuta, non residua più alcun potere discrezionale alla stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 38, comma 1°, lettera c, del Codice, vista la chiara ed inequivoca lettera della legge, che impone di tener conto, comunque, di quanto previsto dall'articolo 178 c.p. e dall'articolo 445, comma 2° c.p.p. e della conseguente estinzione di ogni effetto penale della condanna, tra cui deve rientrare anche quello, tendente all'esclusione delle pubbliche gare"* (Tar Piemonte, n. 2.075/2008; in tal senso, anche CdS, sez. V[^], n. 4.897/2008).
- d) **Decreto penale di condanna n. 59/2007** al pagamento di ammenda di € 160,00 per violazione dell'articolo 676 c.p. (Rovina di edifici e di altre costruzioni).

La commissione ritiene di dover avviare uno specifico procedimento di verifica, in relazione ai reati di cui alle **lettere b) e d).**

Al riguardo, occorre segnalare che l'articolo 38, comma 1°, lettera c), del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs n. 163/2006) stabilisce che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di gara, per il conferimento di appalti e concessioni, i soggetti, "nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Di conseguenza, con i citati soggetti non è possibile stipulare i relativi contratti.

Occorre chiarire che l'esclusione è da intendersi come automatica ed obbligatoria solo nel caso in cui ricorrano gli estremi di applicazione dell'articolo 32 *quater* del codice penale ("casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la Pubblica amministrazione"), cioè la commissione di uno degli indicati delitti e la sua realizzazione a danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale.

I reati previsti dalla norma sono i seguenti: - malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis); - concussione (art. 317); - corruzione per un atto d'ufficio (art. 318); - corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 e circostanze aggravanti); - corruzione di una persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320); - istigazione alla corruzione (art. 322); - turbata libertà degli incanti (art. 353); - frode nelle pubbliche forniture (art. 356); - associazione per delinquere (art. 416); - associazioni di tipo mafioso (art. 416 bis); - rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437); - rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio (art. 501); - manovre speculative su merci (art. 501 bis); - truffa commessa a danno dello Stato o di un Ente Pubblico (art. 640); - truffa aggravata per il conferimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis).

Ovviamente, ai sensi dell'articolo 32-*ter* cp, l'incapacità di contrattare con la Pubblica amministrazione non può avere durata inferiore ad un anno, né superiore a tre anni, e va dichiarata dal giudice penale.

Al di fuori degli indicati reati, l'esclusione di un'impresa da una pubblica gara, in presenza di un reato, è discrezionale, cioè è oggetto di una valutazione discrezionale, diretta a verificarne l'incidenza sulla cosiddetta "moralità professionale".

Come rettamente indicato dalla giurisprudenza (Tar Piemonte, sez. I[^], n. 1.857/2002), l'espressione "*moralità professionale*" si riferisce, non tanto alle competenze professionali dell'imprenditore aspirante contraente con la Pubblica Amministrazione, quanto piuttosto ad una nozione ampia, comprendente la condotta e la gestione di tutta l'attività professionale. Ne possono, quindi, esulare quei fatti, estranei allo svolgimento dell'attività professionale, che riguardino esclusivamente la condotta personale del soggetto che partecipi alla gara. Inoltre, l'espressione "reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale", utilizzata dal Legislatore, evidenzia come si debbano considerare tutti quegli illeciti penali, che possano offuscare la condotta tenuta nello svolgimento di una attività professionale.

Dunque, è ben evidente che la commissione di gara deve aprire uno specifico procedimento di valutazione, il cui oggetto fondamentale consiste nell'accertare se le condanne subite possano implicare un qualche *vulnus* alla moralità professionale del soggetto partecipante, attraverso una congrua motivazione, la quale deve tener conto, in concreto, della natura, della gravità e della rilevanza del reato.

Orbene, la Commissione, come già anticipato, ritiene necessario disporre la sospensione della gara, al fine di avviare uno specifico procedimento di valutazione.

Espressa comunicazione di sospensione e di avvio procedimento verrà inviata all'impresa, la quale verrà invitata a fornire documentazione e memorie in merito all'oggetto del procedimento.

La Commissione invita gli uffici competenti del Comune ad inviare comunicazione di avvio alla predetta impresa ed a richiedere la documentazione necessaria (provvedimenti giurisdizionali alle cancellerie dei tribunali ed all'impresa interessata).

La Commissione si riunirà non appena entrerà in possesso della documentazione richiesta.

La seduta viene tolta alle ore 13,30.

Il Presidente adotta tutte le necessarie precauzioni, atte ad assicurare l'integrità dei plichi e dell'intera documentazione di gara, oltre la riservatezza assoluta dei dati ivi contenuti.

F.TO ALESIO dr. MASSIMILIANO (Presidente)

F.TO ROVIDA geom. ALFONSO (Membro esperto)

F.TO ZUVADELLI dr.ssa Marzia (Membro esperto - verbalizzante)

FINE ALLEGATO 1

=====

ALLEGATO 2 (seconda seduta)

**VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO LAVORI DI ADEGUAMENTO SICUREZZA
ISTITUTO COMPRENSIVO IN VIA MARCONI
II^ SEDUTA**

Il giorno 21 aprile 2011 alle ore 09,30, in Trescore Cremasco, nel Palazzo Municipale, sito in Via Carioni n. 13, si è riunita la Commissione Tecnica, al fine di valutare la documentazione acquisita, in relazione ai reati, accertati definitivamente a carico del signor Ghidesi Giancarlo.

La Commissione è composta da:

Alesio dr. Massimiliano (Presidente);

Rovida geom. Alfonso (Membro Esperto);

Zuvadelli dr.ssa Marzia (Membro Esperto – Verbalizzante);

Tutti i componenti sono presenti. La seduta si svolge in forma riservata, in ragione delle valutazioni da assumere.

Precisamente, la commissione è chiamata a decidere se i reati commessi incidono sulla moralità professionale dell'imprenditore, dando luogo alla figura di "*reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale*", comportante, ai sensi dell'articolo 38, comma 1°, lettera "c" del Codice dei contratti pubblici, l'esclusione dalla gara.

I reati accertati definitivamente, oggetto di esame, sono i seguenti:

- a) **Sentenza patteggiata**, ai sensi degli articoli 444 e seguenti c.p.p. per omicidio colposo, commesso in data 27.12.1991, con irrogazione di condanna a mesi 4 di reclusione con sospensione condizionale della pena.
- b) **Decreto penale di condanna n. 59/2007** al pagamento di ammenda di € 160,00 per violazione dell'articolo 676 c.p. (Rovina di edifici e di altre costruzioni).

Per quanto concerne il **reato sub "a"**, dall'esame della sentenza n. 692/1994, si evince che il Ghidesi è stato condannato per non aver, in qualità di rappresentante legale dell'impresa Sandrini Otello spa, attuato le misure di sicurezza, previste dalla legge, non rendendo edotti i lavoratori interessati in merito alle predette misure e non esigendo dai medesimi la loro osservanza. In ragione di tali condotte omissive, si verificava il ribaltamento di un autocarro, con caduta di un palo, che determinava la morte di un operaio.

La condotta omissiva viene censurata sotto il profilo della colpa, per negligenza, imprudenza, imperizia e violazione della normativa in materia di prevenzione infortuni.

Al riguardo, la commissione, all'unanimità, esprime le seguenti valutazioni: Non vi è dubbio che la condotta colposa, addebitata e riscontrata a carico del Ghidesi, rivesta una chiara rilevanza in ragione dell'evento cagionatosi (morte di un operaio) e della materia (normativa antinfortunistica). Invero, come già anticipato, il compito della commissione è quello di verificare se la condotta penalmente rilevante, accertata in modo definitivo, possa essere qualificata come "*reato grave in danno dello Stato o della Comunità che incide sulla moralità professionale*". Orbene, occorre tener conto dei seguenti elementi:

- Il Ghidesi è stato coinvolto e condannato in ragione della sua qualifica di legale rappresentante dell'impresa. Ora, tale qualifica, seppur importante, in ragione della normativa vigente all'epoca dell'evento delittuoso (27 dicembre 1991), implica minori obblighi in materia di sicurezza, rispetto ad altre qualifiche, quale quella di direttore dei lavori, la cui assunzione comporta l'assunzione di più

stringenti obblighi. Quindi, la fattuale posizione del Ghidesi, a fronte dell'intensità degli obblighi di sicurezza, appare caratterizzata da minore severità.

- Dal verificarsi dell'evento, sono trascorsi quasi venti anni. Ora, tale elemento viene considerato quale favorevole profilo di valutazione dall'unanime giurisprudenza in materia (CdS, sez. V[^], n. 349/2006).
- L'elemento psicologico, caratterizzante l'evento delittuoso, non si presenta particolarmente grave. Infatti, non solo il reato ascritto è colposo e non doloso, ma la acclarata colpa, a sua volta, non appare particolarmente rilevante.
- Ciò è confermato dalla pena concretamente irrogata (mesi quattro), che risulta essere anche inferiore al minimo edittale del reato, pari a mesi sei. Tale esito di pena deriva non solo dal gioco compensativo delle circostanze attenuanti ed aggravanti, con indiscussa prevalenza delle prime, ma anche dal rilevato e non grave grado di colpa.
- Al Ghidesi è stata concessa, poi, la sospensione condizionale della pena, che non può che essere favorevolmente valutata.

Ora, occorre ricordare che la stazione appaltante dispone di un "ampio spazio valutativo", in relazione all'accertamento dell'incidenza del reato commesso sulla moralità professionale dell'imprenditore, come evidenziato dalla giurisprudenza: *"In assenza di parametri legislativi fissi e predeterminati, il richiamo alla "gravità" del reato contemplato dall'articolo 38, comma 1, lett. c), D.Lgs. 163/06, lascia alla stazione appaltante un ampio spazio valutativo. L'apprezzamento della gravità non può, in ogni caso, prescindere dalla considerazione di alcuni indici fondamentali, quali la pena prevista e/o in concreto irrogata per il reato e la natura del bene protetto dalla norma incriminatrice, tenuto conto anche dell'oggetto e delle caratteristiche dell'appalto"* (Tar Lombardia, sez. Milano I[^], n. 5.594/2009).

Orbene, sulla base delle considerazioni sin qui espresse, la Commissione, all'unanimità, ritiene non sussistente l'incidenza del reato sulla moralità professionale.

Per quanto concerne il **reato sub "b"**, dall'esame del decreto penale di condanna n. 59/2007, emerge chiaramente che si è in presenza di una condotta non caratterizzata da particolare gravità. Infatti, la condotta penalmente rilevante, accertata con il decreto, è consistita in un crollo parziale di un edificio, cagionato da colpa del Ghidesi, sempre in veste di legale rappresentante e non di direttore tecnico. L'assenza di gravità risulta essere confermata dalla lievissima entità della pena (ammenda di € 600,00), oltre che dall'assenza di reali pregiudizi a terzi, essendosi prodotta solo una situazione di pericolo. Orbene, sulla base delle considerazioni sin qui espresse, la Commissione, all'unanimità, ritiene non sussistente l'incidenza del reato sulla moralità professionale.

A questo punto, la commissione completa l'esame della documentazione di gara, presentata dall'impresa Sandrini spa. L'esame ha esito positivo.

Si procede, indi, all'apertura della busta piccola, contenente l'offerta economica, che presenta un ribasso del 22,12 %.

Dunque, l'appalto dei lavori di adeguamento sicurezza Istituto Comprensivo di Trescore Cremasco, sede di Via Marconi 5 (rifacimento serramenti) viene aggiudicato provvisoriamente, in favore dell'impresa SANDRINI S.p.A. di Casalromano (MN) per l'importo così determinato:

€ 74.865,00 (importo dei lavori a base d'asta) - € 16.560,13 (ribasso del 22,12 %) = € 58.304,87 + € 1.635,00 (oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) = € 59.939,87 + € 5.993,99 (IVA 10 %) = **€ 65.933,86**

La seduta viene tolta alle ore 10,30.

Si dispone l'invio del presente verbale al Responsabile di servizio, per gli adempimenti di competenza.

F.TO ALESIO dr. MASSIMILIANO (Presidente)

F.TO ROVIDA geom. ALFONSO (Membro esperto)

F.TO ZUVADELLI dr.ssa Marzia (Membro esperto - verbalizzante)

FINE ALLEGATO 2

=====

DETERMINA

1) di approvare i verbali delle operazioni di gara meglio descritti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati;

2) di aggiudicare all'Impresa **SANDRINI S.P.A.** di Via del Tigli n. 4 a Casalromano (MN) l'appalto dei lavori di "adeguamento sicurezza dell'Istituto Comprensivo di

Trescore Cremasco (rifacimento serramenti sede di Via Marconi 5)", per un importo di aggiudicazione pari ad **€ 65.933,86** (€ 58.304,87 per lavori + oneri sicurezza pari ad € 1.635,00 = € 59.939,87 + IVA 10%). La Ditta in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti opere ed impianti: noli a caldo, opere di finitura di opere generali;

3) Di Disporre la consegna anticipata dei lavori ai sensi dell'art. 11 c. 9 del D. Lgs. 163/2006;

4) di assumere con la Ditta di cui sopra l'impegno di spesa per complessivi **€ 65.933,86** (€ 58.304,87 per lavori + oneri sicurezza pari a € 1.635,00 = € 59.939,87 + IVA 10%);

5) di imputare la somma complessiva di € 69.933,86 all'intervento 2.04.02.01 cap. 2188 del bilancio 2011

6) di dare atto che si può procedere alla stipula del contratto di appalto.

7) di comunicare al soggetto affidatario che, in conformità alle disposizioni introdotte dall'art. 3, della Legge 136/2010, dovrà render noto al Comune il conto corrente bancario o postale dedicato, sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti in suo favore, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Al riguardo, si ricorda che il numero CIG (codice identificativo gara) da utilizzare ed indicare in relazione a ciascuna operazione di pagamento (transazione finanziaria) è : Codice C.I.G. 1794257BB4

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
F.to GEOM. ALFONSO ROVIDA

UFFICIO TECNICO

VISTO DI COMPATIBILITA' FINANZIARIA

Si attesta che il presente impegno di spesa rientra nel programma dei pagamenti e risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lett. a punto 2 D.L. 78/2009).

Trescore Cremasco lì, 27.4.2011

IL RESPONSABILE D' AREA
F.TO Geom. Alfonso Rovida



Comune di Trescore Cremasco

Provincia di Cremona

UFFICIO RAGIONERIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 153 comma 5, del Decreto Legislativo n. 267/2000 si attesta che relativamente all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione sussiste copertura finanziaria.

Importo € 65.933,86 - Impegno n. 323/2011

Trescore Cremasco, 27 Aprile 2011

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Fuschi Loredana

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Trescore Cremasco, 27 Aprile 2011

F.TO IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco 27 Aprile 2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom. Alfonso Rovida